



**COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA**

**INDIRIZZI SU
"AREA ATTREZZATA PER CANI"**

Approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2012

INDICE

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE AREE

Art. 2 - GESTIONE DELLE AREE

Art. 3 - CANI AGGRESSIVI, PERICOLOSI O POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Art. 4 - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 5 - VIGILANZA

Art. 1 - Individuazione e caratteristiche delle aree

1. L'Amministrazione comunale, in armonia con il Regolamento di Decoro Urbano e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle finalità dello Statuto dell'Ente, individua e disciplina le seguenti aree pubbliche attrezzate per cani:
 - Foglio 7, mapp. 488, per una superficie occupata di complessivi mq. 100, situata in Via De Gasperi (sopra galleria Serenissima);
 - Foglio 7, mapp. 2634 e Foglio 8, mapp.li 789 e 546 per una superficie occupata di complessivi mq. 100, situati in Via Palazzina di Cornedo.
2. Le aree pubbliche sono recintate ed individuate con apposita segnaletica.

Art. 2 – Gestione delle aree

1. Le aree sono gestite dal Comune che provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le aree rimarranno a completa disposizione degli utenti.
3. Devono essere comunque rispettati gli orari di riposo, evitando schiamazzi o rumori molesti: dalle ore 23,30 alle ore 7,00.

Art. 3 – Cani aggressivi, pericolosi o potenzialmente pericolosi.

1. Gli incroci o razze di cani, con spiccate attitudini aggressive, devono sempre essere tenuti al guinzaglio non superiore a mt. 1,5 ed avere la museruola.

Art. 4 – Norme comportamentali

1. Nelle aree si entra solo se muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazioni, che dovranno essere usati in modo appropriato per mantenere pulita l'area dalle defecazioni del proprio cane.
2. Sono esonerate le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane addestrato a tal fine.
3. Il cane, anche all'interno dell'area, deve essere sempre tenuto sotto controllo.
4. Si può accedere anche con due cani di un'altezza al garrese non superiore a cm. 30, purchè non aggressivi e sempre nel rispetto delle norme.
5. Il conduttore di cani è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto, per danni causati a persone, cose e animali presenti nell'area

Art. 5 – Vigilanza

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, intervengono per assicurare l'osservanza di tali disposizioni e possono allontanare gli utenti dall'area in caso di violazione delle suindicate norme comportamentali.